Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 26 gennaio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1942-XX, n. 1665.

Norme provvisorie per l'ammissione delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana al 2° anno di corso delle scuole convitto professionali per infermiere.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;
Visto il R. decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330;
Vista la legge 19 luglio 1940-XVIII, n. 1098;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Durante l'attuale stato di guerra, e sino a tre anni dopo la cessazione di esso, il Ministro per l'interno, di intesa con quello per l'educazione nazionale, può autorizzare l'ammissione, per esami, delle infermiere volontarie dell'Associazione italiana della Croce Rossa al secondo anno di corso presso le scuole convitto professionali per infermiere, previste dall'art. 130 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, per il conseguimento del relativo diploma di Stato a tutti gli effetti dell'art. 1 della legge 19 luglio 1940-XVIII, n. 1098.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 5 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1943-XXI.
Atti del Governo, registro 453, *foglio* 114 — MANCINI

REGIO DECRETO 24 ottobre 1942-XX, n. 1666.

Requisiti per l'ammissione alla Regia Accademia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che detta norme relative ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per tutta la durata dell'attuale stato di guerra è data facoltà al Ministro per l'aeronautica di ammettere ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari presso la Regia Accademia aeronautica, i giovani che — essendo in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dal relativo bando — non abbiano ancora conseguito, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande documentate, il titolo di studio richiesto, purchè possano conseguirlo nella sessione autunnale dell'anno stesso in cui ha luogo il concorso.

L'ammissione nella Regia Accademia aeronautica di detti giovani, qualora siano classificati nel numero dei posti messi a concorso, resta in ogni caso subordinata al conseguimento del titolo di studio nella sessione di esame predetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, *foglio* 106. — MANCINI

REGIO DECRETO 30 novembre 1942-XXI, n. 1667.

Approvazione del nuovo regolamento per il servizio di soccorso in caso di inondazione nel territorio del Governatorato di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto 24 marzo 1921, n. 833, che approva il regolamento relativo al soccorso in caso di inondazione nel territorio del Governatorato di Roma;
Visti il R. decreto-legge 9 dicembre 1926-V, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928-VI, n. 833, che detta disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura, nonchè le norme per l'applicazione del decreto stesso approvato con decreto Ministeriale 15 dicembre 1927-VI;
Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, numero 333, concernente l'organizzazione dei servizi antincendi, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 960, e modificato successivamente dalle leggi 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1416, e 1° maggio 1941-XIX, n. 432;
Vista la legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570, che detta nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;
Visto il R. decreto 9 dicembre 1937-XVI, n. 2669, concernente il regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica;
Visto il R. decreto 1° novembre 1940-XIX, n. 1740, concernente l'istituzione in Roma di un Ispettorato generale del genio civile per il Tevere;
Considerata l'opportunità di aggiornare il predetto regolamento in dipendenza della mutata situazione delle difese idrauliche e per coordinare l'opera delle Amministrazioni interessate al servizio di soccorso

in rapporto anche alle disposizioni di legge successivamente emanate in materia;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento, con l'annesso allegato, per il servizio di soccorso in caso di inondazione nel territorio del Governatorato di Roma, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici e dai Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la guerra.

Il predetto regolamento entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, *foglio* 109. — MANCINI

Regolamento per il servizio di pronto soccorso in caso di inondazione nel territorio del Governatorato di Roma

Art. 1.

Nel settembre di ogni anno la Regia questura di Roma compilerà o metterà al corrente un elenco di barche in buono stato di efficienza possedute da enti o privati nella città o nelle immediate adiacenze, ed un simile elenco di barcaioli e rematori.

Gli elenchi, che dovranno contenere gli elementi atti alla immediata identificazione e ricerca delle barche e del personale, verranno comunicati in copia all'Ispettorato generale del genio civile per il Tevere ed all'Ufficio speciale del genio civile per il Tevere e l'Agro romano.

A sua volta il Comando del 1° corpo dei vigili del fuoco curerà di avere sempre a disposizione un sufficiente deposito di tavole, travicelli, funi, gravine, ascie, chiodi, ed in genere di quanto possa occorrere per la costruzione di ponticelli, passerelle, ripari, puntellamenti e simili opere necessarie in caso di inondazione.

A tale scopo nello stesso mese di settembre il detto Comando dei vigili del fuoco e l'Ufficio speciale del genio civile per il Tevere e l'Agro romano prenderanno accordi per riconoscere il fabbisogno necessario a provvedere ad integrare le scorte giacenti.

L'Ufficio del genio civile per il Tevere e l'Agro romano provvederà quindi pei necessari acquisti e consegnerà il materiale al detto Comando dei vigili del fuoco di Roma che curerà l'inventariamento e la numerazione del materiale stesso.

La spesa per l'acquisto, la manutenzione e il deposito del detto materiale andrà a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Fino a che non funzioni la rete telefonica autonoma od in caso di guasto od interruzione di questa, l'Ispettorato del genio civile per il Tevere avrà facoltà, nel caso lo ritenga necessario per assicurare il regolare arrivo delle notizie idrometriche di piena da Orte e da Tivoli, di richiedere al Comando del presidio militare l'invio nelle dette località di due stazioni radio in collegamento con altra a Monte Mario.

Le predette due stazioni dovranno essere dotate del personale necessario e rimarranno a disposizione degli osservatori idrometrici del Genio civile per la trasmissione delle notizie relative all'andamento della piena. Le segnalazioni saranno dalla stazione di Monte Mario trasmesse per fonogramma all'Ispettorato del Tevere, all'Ufficio speciale del genio civile pel Tevere, al Governatorato di Roma, al Comando del 1° corpo dei vigili del fuoco, alla Regia questura, ed al Comando del genio.

Quando le comunicazioni avvengano per via normale, l'Ufficio speciale del genio civile pel Tevere provvederà a trasmettere le notizie per mezzo di fonogramma agli Enti su indicati.

Queste disposizioni si attueranno dal momento in cui le acque del Tevere raggiungeranno *l'altezza di m.* 14 all'idrometro di Ripetta con tendenza all'aumento.

Art. 3.

Quando la piena sta per raggiungere l'altezza di m. 13,50 a Ripetta con tendenza ad aumento, l'Ufficio del genio civile per il Tevere, d'intesa col Governatorato e con la Regia questura, deciderà la costituzione delle zone di soccorso, designando l'ora dalla quale esse cominceranno a funzionare. Di tale costituzione sarà data comunicazione al Ministero dei lavori pubblici, al Prefetto, al Comando del 1° corpo dei vigili del fuoco, ed al comandante del presidio militare, il quale ultimo curerà che siano tenuti a disposizione del Genio civile, per eventuali bisogni, un battaglione di militari del genio-artieri e due autocarri per trasporto di materiale e truppa.

Art. 4.

L'ordine di costituzione delle zone di soccorso sarà emanato, su richiesta dell'Ufficio del genio civile pel Tevere, dal questore e sarà eseguito dal funzionario di p. s. all'uopo designato per ciascuna zona, il quale assumerà la direzione di tutte le operazioni relative alla circolazione stradale, alle sussistenze, al ricovero delle persone, masserizie e merci, assicurando nella maniera più efficace la prestazione d'opera degli agenti della forza pubblica e dei barcaioli.

Art. 5.

L'Ufficio speciale del genio civile per il Tevere rimarrà aperto in servizio continuativo dall'inizio del servizio di piena sino a quando l'altezza delle acque sarà ritornata al livello di guardia.

Gli uffici e servizi tecnici stradali, idraulici e di polizia urbana del Governatorato rimarranno aperti in servizio continuativo per le operazioni di loro competenza dal momento in cui saranno costituite le zone di soccorso sino a che sarà cessato il pericolo di inondazione.

Art. 6.

Spetta all'Ufficio speciale del genio civile pel Tevere di richiedere, quando lo ritenga necessario, l'intervento delle truppe tecniche di cui all'art. 3.

Spetta invece esclusivamente all'autorità politica di richiedere al Comando del presidio militare il concorso della truppa per eventuali necessità del servizio di ordine pubblico.

Art. 7.

I capi delle zone di soccorso esplicheranno la loro azione secondo gli ordini ricevuti direttamente dal questore il quale agirà d'intesa con l'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile per il Tevere.

La requisizione e precettazione delle barche e dei barcaioli di cui all'art. 1, come pure l'intervento dei vigili del fuoco col materiale di cui al predetto articolo saranno disposti dall'Ufficio del genio civile, di intesa col questore.

I capi delle zone di soccorso hanno facoltà di adottare nei casi di somma urgenza tutti i provvedimenti necessari, compresa la richiesta di intervento dei vigili del fuoco.

Art. 8.

In caso di interruzione della illuminazione pubblica il Governatorato provvederà immediatamente per il ripristino e la sostituzione della medesima nel modo che crederà migliore.

Qualora si rendesse necessario di derogare temporaneamente a prescrizioni limitative della illuminazione pubblica, la relativa disposizione verrà richiesta dalla Regia questura o dall'Ufficio del genio civile pel Tevere al Ministero dell'interno.

Art. 9.

La Regia questura, d'intesa con i competenti organi del Governatorato, provvederà ad inviare ai ricoveri le persone, le masserizie e le merci, rilasciando speciali permessi scritti.

Art. 10.

Quando la piena avrà superato l'altezza di m. 14 e si preveda un ulteriore aumento, l'Ufficio speciale del genio civile pel Tevere potrà richiedere al Comando del presidio militare che siano messi a sua disposizione uomini di truppa appartenenti ai reparti specializzati, per esercitare un servizio di vigilanza lungo le opere di difesa urbana e lungo le arginature a valle della città, a integrazione di quello prestato dal personale idraulico competente ed eventualmente dalla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

I militari in servizio di vigilanza lungo le opere di difesa e le arginature dipenderanno per l'impiego direttamente dall'Ufficio del genio civile, al quale riferiranno su quanto si attiene alla vigilanza stessa.

Art. 11

Quando la piena avrà raggiunto l'altezza di m. 16 a Ripetta e sia previsto un ulteriore aumento, l'Ufficio speciale del genio civile per il Tevere ne darà avviso al Ministero dei lavori pubblici, il quale assumerà la direzione dei servizi di soccorso ai sensi del R. decreto-legge 9 dicembre 1926-V, n. 2389, e del relativo regolamento approvato con decreto Ministeriale 15 dicembre 1927-VI. In tale caso le disposizioni del presente regolamento rimangono in vigore soltanto in quanto non siano in contrasto con le norme della citata legge e del relativo regolamento.

Art. 12.

I limiti delle altezze di piena all'idrometro di Ripetta, al quale si riferisce il presente regolamento, potranno essere variati con disposizione del Ministero dei lavori pubblici, in tutto od in parte, di mano in mano che l'esecuzione dei lavori già avviati sposterà i livelli, ai quali si possono verificare gli allagamenti. Le variazioni saranno comunicate alle Amministrazioni interessate.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e d'Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'interno e Ministro per la guerra
MUSSOLINI

Il Ministro per i lavori pubblici
GORLA

ALLEGATO

Elenco delle zone soggette alle inondazioni del Tevere con riferimento alle quote dell'idrometro di Ripetta

A) A valle di Roma:

sulla destra:

1) Tenuta di Campo di Merlo, della Chiavichetta, della Chiesuola (Tagliente-Fosso Galera), allagamento quota 11,45;

sulla sinistra:

1) Valle dell'Almone, dai Mercati Generali sino ai pressi dell'Appia Antica, allagamento quota 13 circa;

2) Zona dei Prati e dei Monti di S. Paolo, allagamento quota 12,50.

B) Zona urbana:

sulla destra:

1) Zona dalla barriera Angelica al piazzale Ponte Milvio, allagamento quota 14 limitatamente alla golena compresa fra il vecchio viale Angelico e la sponda destra del fiume;

2) Piazzale al Ponte Milvio, e tronco del viale Lazio prossimo al piazzale, allagamento quota 15;

sulla sinistra:

1) Zona depressa della via Salaria, allagamento a quota 14,50.

C) A monte di Roma:

sulla destra:

1) Prati di Tor di Quinto, viale del Lazio, allagamento a quota superiore 13;

2) Grottarossa, allagamento della via Flaminia a quota 14;

3) Da Castel Giubileo al confine del territorio del comune di Roma, allagamento nei punti depressi della via Tiberina a quota 14.50 circa:

sulla sinistra:

1) Zona valliva dell'Acqua Acetosa sino allo sbocco dell'Aniene, allagamento quota 13,50;

2) Valle dell'Aniene dal Ponte Tito Tazio fino a quattro chilometri da Ponte Mammolo, allagamento a quota 14;

3) Zona dallo sbocco dell'Aniene al Ponte di Castel Giubileo, allagamento della via Salaria a quota 13,50 circa;

4) Prati della Marcigliana e Santa Colomba sino ai confini del territorio del comune di Roma, allagamento nei punti depressi della via Salaria a quota 13.

REGIO DECRETO 3 dicembre 1942-XXI, n. 1668.

Modificazione dell'art. 18 del Regio decreto 1° maggio 1930-VIII, n. 726, sull'ordinamento delle scuole militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 10 febbraio 1927-V, n. 443, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il R. decreto 1° maggio 1930-VIII, n. 726, sull'ordinamento delle scuole militari, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 18 del R. decreto 1° maggio 1930-VIII, n. 726, sull'ordinamento delle scuole militari, quale risulta modificato dai Regi decreti 29 giugno 1933-XI, n. 944, 28 dicembre 1933-XII, n. 1918, 27 giugno 1935-XIII, n. 1313, e 23 luglio 1937-XV, n. 1519, è sostituito dal seguente:

« Secondo modalità da stabilire con disposizioni ministeriali sarà accordato il beneficio della mezza retta gratuita:

1. Per titolo generale:

a) a tutti gli allievi del primo anno di corso che siano in possesso dei titoli di studio prescritti per le ammissioni normali;

b) agli allievi del secondo anno di corso che abbiano ottenuto la promozione a tale anno nella prima sessione di esami.

2. Per benemerenze di famiglia:

a) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per una invalidità ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A* annessa al R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491.

Agli effetti di tale beneficio sono equiparati ai mutilati ed agli invalidi di guerra, quelli divenuti tali nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2275, o nelle operazioni militari della difesa delle Colonie dell'Africa Orientale di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, o nelle operazioni militari coloniali importanti, riconosciute tali con appositi decreti Reali, ai sensi del R. decreto 18 marzo 1923-I, n. 621;

b) ai figli degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della M.V.S.N., e degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e del Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro in servizio o a riposo;

c) ai figli dei decorati dell'Ordine Militare di Savoia e dei decorati di medaglia d'oro o d'argento al valor militare ed ai figli dei militari promossi per merito di guerra;

d) ai figli di sottufficiali di carriera in servizio o a riposo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, nonchè ai figli di sottufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo;

e) agli orfani dei militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della M.V.S.N., nonchè agli orfani degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e del Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro

3. Per merito personale:

a) agli allievi del primo anno che abbiano conseguito il titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso, con media non inferiore agli 8/10 nella prima sessione di esami;

b) agli allievi del corso di commissariato che abbiano superato l'esame di concorso con votazione non inferiore a 16/20 e sempre che abbiano ottenuto una media complessiva di almeno 27/30 (o equivalente) nel complesso delle materie prescritte per la facoltà accademica frequentata e non meno di 24/30 (o equivalente) in ciascuna di esse, e che inoltre nell'esame di laurea abbiano ottenuta votazione non inferiore a 99/110 (o equivalente);

c) agli allievi del secondo anno promossi con media di 16/20 nella prima sessione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, *foglio* 108. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 11 dicembre 1942-XXI.
Mobilitazione civile della Società Ammasso Ripartizione Prodotti Ittici Conservati (S.A.R.P.I.C.).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;
Vista la proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

La Società Ammasso Ripartizione Prodotti Ittici Conservati (S.A.R.P.I.C.) è mobilitata civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 dicembre 1942-XXI

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1943-XXI
Registro n. 27 *Finanze, foglio n.* 101. — D'ELIA

(259)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 15 dicembre 1942-XXI.
Mobilitazione civile del servizio di nettezza urbana della città di Modena gestita dall'Impresa Giacomo Giuseppe Pastorino.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;
Vista la proposta del Ministero dell'interno;

Decreta:

Il servizio di nettezza urbana della città di Modena, gestito dall'Impresa Giacomo Giuseppe Pastorino è mobilitato civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1942-XXI

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1943-XXI
Registro n. 27 *Finanze, foglio n.* 100. — D'ELIA

(260)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1943-XXI.
Disposizioni relative ai cartellini da applicare sugli involucri delle farine alimentari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;
Visto il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni sulla disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;
Visto il decreto Ministeriale 3 luglio 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 6 luglio 1942-XX) relativo alle dizioni da apportare sui cartellini applicati sugli involucri delle farine da pane o destinate ad usi alimentari diversi dalla panificazione;

Decreta:

Art. 1.

Gli appositi cartellini da applicare sugli involucri delle farine da pane, in luogo della dizione: « farina tipo unico non miscelata » di cui al decreto Ministeriale 3 luglio 1942-XX, debbono portare la seguente altra dizione: « farina tipo n. ... » cui seguirà il numero e la eventuale lettera secondo la classifica dei tipi stabilita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Restano in vigore le altre norme di cui al decreto Ministeriale 3 luglio 1942-XX.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 gennaio 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(261)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1943-XXI.
Autorizzazione all'esercizio dell'attività di società fiduciaria e di revisione alla Società immobiliare fondi rustici ed urbani, con sede in Brescia.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939-XVII, n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione;
Visto il R. decreto 22 aprile 1940-XVIII, n. 531, contenente norme per la attuazione della legge predetta;
Vista la domanda presentata il 28 luglio 1942-XX, dalla Società immobiliare fondi rustici e urbani S. A. con sede in Brescia, diretta ad ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge predetta;

Decreta:

Articolo unico.

La Società immobiliare fondi rustici e urbani - S. A. con sede in Brescia, è autorizzata all'esercizio della propria attività ai sensi dell'art. 2 della legge 22 novembre 1939-XVII, n. 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 gennaio 1943-XXI

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

p. *Il Ministro per la grazia e giustizia*
PUTZOLU

(246)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Elenco di obbligazioni 5 per cento delle strade ferrate del Tirreno acquistate per l'ammortamento in conto quota 1936-XIV, dalla Direzione generale del Tesoro - Portafoglio dello Stato. (Art. 158 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

SERIE A

Dal	al	quantità	Dal	al	quantità
217	—	1	7320	7324	5
462	—	1	7544	—	1
763	764	2	7562	—	1
785	—	1	8235	—	1
825	—	1	8892	—	1
949	—	1	9193	—	1
1216	—	1	9437	—	1
1248	—	1	9666	—	1
1273	—	1	13016	13020	5
1401	—	1	16986	16995	10
1405	—	1	55881	58890	10
3480	—	1	57681	57685	5
3566	—	1	63926	63930	5
4743	—	1	76236	76240	5
4835	—	1	76271	76275	5
5509	—	1	76731	76735	5
5513	—	1	76741	76750	10
5804	5807	4	78066	78070	5
5983	—	1	85346	85355	10
5994	—	1	92146	92150	5
6066	6067	2	92576	92620	45
6076	—	1	92671	92685	15
6709	—	1	92816	92835	20
6718	—	1			

SERIE B

Dal	al	quantità	Dal	al	quantità
291	—	1	9976	—	1
1524	—	1	11031	11045	15
1529	—	1	11051	11060	10
1532	1536	5	12081	12085	5
1606	—	1	12666	12670	5
1639	—	1	29006	29010	5
1979	—	1	29041	29045	5
2659	—	1	30731	30750	20
3112	—	1	36216	36220	5
3119	3120	2	37146	37165	20
3440	—	1	37316	37320	5
3442	—	1	38306	38310	5
4208	—	1	40966	40975	10
4399	—	1	47726	47730	5
4409	—	1	48146	48155	10
4991	—	1	48956	48960	5
5070	5071	2	49041	49045	5
6983	—	1	50396	50400	5
7488	—	1	50451	50455	5
8333	—	1	52631	52635	5
8359	—	1	55341	55345	5
8483	—	1	56646	56675	30
8505	—	1	76751	76755	5
8543	—	1	84436	84440	5
8901	—	1	84461	84470	10
8908	8909	2	84521	84540	20
8924	—	1	85516	85420	5
8962	—	1	88886	88890	5
9053	—	1	91301	91320	20
9183	9185	3	98731	98735	5
9305	—	1	99546	99550	5
9339	—	1			

SERIE C.

Dal	al	quantità	Dal	al	quantità
22	24	3	9574	—	1
447	—	1	13611	13635	25
987	—	1	19046	19050	5
1856	—	1	19801	19805	5
1875	1879	5	23626	23630	5
1890	—	1	23646	23665	20
1946	—	1	23681	23705	25
2297	2998	2	23956	23975	20
3034	3035	2	24096	24110	15
3916	3918	3	25696	25710	15
3920	—	1	27921	27930	10
3924	—	1	31701	31705	5
4064	—	1	32546	32550	5
4066	—	1	34651	34655	5
4121	—	1	36361	36365	5
4173	—	1	37446	37450	5
4180	4181	2	37471	37475	5
4359	4360	2	43281	43290	10
4922	4926	5	43971	43985	15
5091	—	1	43996	44000	5
5140	—	1	44421	44425	5
5266	5267	2	46386	46390	5
5291	—	1	49781	49800	20
5379	5380	2	53736	53740	5
5596	—	1	53871	53875	5
5981	—	1	54236	54240	5
5992	—	1	54286	54300	15
6092	—	1	66266	66270	5
6255	—	1	75451	75455	5
6259	—	1	76201	76205	5
6304	6305	2	78101	78105	5
7090	—	1	85911	85915	5
7254	7255	2	86261	86265	5
7398	—	1	88246	88250	5
7945	—	1	91256	91260	5
7977	—	1	93556	93565	10
8593	—	1	95091	95095	5
9225	—	1	96406	96415	10
9303	—	1	96421	96505	85
9572	—	1	97406	97410	5

SERIE D.

Dal	al	quantità	Dal	al	quantità
15	—	1	12806	12810	5
659	660	2	12866	12870	5
771	—	1	18101	18130	30
791	—	1	19646	19655	10
900	—	1	19666	19670	5
1070	—	1	19806	19815	10
1144	—	1	20136	20140	5
1203	—	1	21691	21695	5
1522	1526	5	21701	21705	5
1740	—	1	24641	24645	5
1983	—	1	26156	26175	20
2208	—	1	27391	27400	10
2220	2221	2	26411	27415	5
10571	10575	5	28146	28150	5
11631	11635	5	29841	29845	5
12356	12365	10	29861	29865	5

Il direttore generale: POTENZA

Il capo della divisione del Gran Libro: GENTILUCCI

(237)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Con decreto del Ministro per le finanze in data 10 settembre 1942-XX, il notaio dott. Nazzareno Dobici di Cesare, residente ed esercente in Viterbo, è stato accreditato, per le operazioni di Debito pubblico, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di detta città.

Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(192)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 25 gennaio 1943-XXI - N. 15

Albania (I)	6,35	Islanda (I)	2,9877
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,8050
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5868
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,47
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,702

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani

Rendita 3,50 % (1906)	86,025
Id 3,50 % (1902)	84,275
Id 3 % lordo	72,625
Id 5 % (1935)	90,95
Redimib 3,50 % (1934)	80,325
Id 5 % (1936)	94,675
Id. 4,75 % (1924)	495,25
Obblig. Venezie 3,50 %	96,575
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,70
Id 4 % (15-12-43)	99,625
Id 5 % (1944)	99,70
Id 5 % (1949)	95,875
Id 5 % (15-2-50)	95,575
Id 5 % (15-9-50)	95,55
Id 5 % (15-4-51)	95,60

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento n. 23038 del 24 novembre 1942-XXI, relativo alle quote conguaglio prezzi dei filati cucirini.

Facendo seguito al provvedimento n. 11034 in data 26 maggio 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 in data 18 novembre 1942, il Ministero delle corporazioni con lettera n. 23038 in data 24 novembre scorso, tenuto conto della deficitaria situazione del mercato interno, ha disposto che i produttori di filati cucirini dovranno chiedere al Ministero suddetto, per il tramite dell'Ente del Tessile Nazionale, secondo la procedura del punto 2 del provvedimento P. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 21 giugno 1942) la fissazione del prezzo di vendita dei cucirini non assimilabili a quelli tipo, e l'autorizzazione ad impiegare i filati puri e misti di cotone estero, di titolo non corrispondente a quelli previsti, nella fabbricazione di cucirini tipo.

Anche per detti quantitativi di filati cucirini che sono stati dichiarati destinati alla esportazione, i produttori sono tenuti a versare le quote conguaglio prezzi di cui al provvedimento n. 11034 del 26 maggio 1942-XX.

(287)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Uso di recipienti a chiusura non ermetica per la confezione della marmellata pastosa

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a parziale modifica del comunicato relativo ai prezzi delle marmellate di produzione 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 3 dicembre 1942-XXI, ha prorogato al 30 aprile 1943-XXI l'uso dei recipienti a chiusura non ermetica, quali mastelli ed astucci di cartone o di legno, per la confezione delle marmellate pastose.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(286)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Variante al concorso per il conferimento di otto borse di studio per il perfezionamento nelle discipline fitopatologiche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti il 24 successivo, registro n. 21 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 163, col quale si bandisce un concorso per il conferimento di otto borse di studio per il perfezionamento nelle discipline fitopatologiche;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande per partecipare al concorso sopracitato;

Decreta:

A parziale modifica del decreto Ministeriale 1° dicembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti il 24 successivo, registro n. 21 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 163, il termine per la presentazione delle domande dirette a partecipare al concorso per il conferimento di otto borse di studio per il perfezionamento nelle discipline fitopatologiche, bandito col decreto sopracitato, viene prorogato al 28 febbraio 1943-XXI.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 gennaio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: NANNINI

(288)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.